

Udine, 26 aprile 2019

FSBA: istruzioni Inps per il versamento della contribuzione correlata

Con circolare n. 53 del 12 aprile 2019 l'Inps fornisce le istruzioni operative per il versamento della contribuzione correlata con riferimento ai Fondi bilaterali di solidarietà alternativa quali FSBA ed il Fondo dei lavoratori in somministrazione.

Come noto il D.Lgs. 148/2015 pone a carico dei datori di lavoro beneficiari delle prestazioni erogate dai Fondi di solidarietà alternativa l'obbligo di versamento della contribuzione correlata all'Inps, salva la possibilità di rivalersi sui Fondi medesimo.

Ebbene, sino all'emanazione della circolare in esame, ciò non era possibile con i conseguenti problemi sulle posizioni contributive dei lavoratori interessati dalle sospensioni o riduzioni di orario.

L'Istituto pone ora l'onere del versamento della contribuzione correlata, anche sotto il profilo procedurale, in capo ai Fondi di solidarietà e pertanto non sarà più necessario l'anticipo della predetta contribuzione da parte del datore di lavoro. Fornisce inoltre le istruzioni operative ai fini dell'esposizione sulla denuncia UniEmens dei dati utili all'Inps per la quantificazione della contribuzione correlata agli eventi di sospensione e riduzione dell'attività lavorativa tutelati dal Fondo di solidarietà dell'artigianato (FSBA).

Conseguentemente l'Inps è tenuto ad effettuare la quantificazione dell'importo della contribuzione correlata alle prestazioni erogate e a trasmettere tali informazioni al Fondo che a sua volta provvederà ad effettuare il relativo versamento all'Istituto. La quantificazione verrà fatta sulla base della retribuzione persa dai lavoratori e comunicata tramite il flusso UniEmens.

Per i periodi di paga decorrenti da **maggio 2019** e per quelli pregressi (da **aprile 2016 ad aprile 2019**), i datori di lavoro o i loro consulenti/intermediari dovranno associare un **codice identificativo – Ticket** (codice di 16 caratteri alfanumerici), prelevato dal servizio web presente sui servizi delle aziende e consulenti sotto la voce “UniEmens” e comunicarlo al comitato amministratore del Fondo (FSBA) contestualmente alla presentazione della domanda. Il comitato amministratore provvederà quindi a comunicare all'Inps le domande con l'indicazione del Ticket associato e, successivamente, l'esito dell'istruttoria della domanda. Con la circolare in argomento l'Inps fornisce il nuovo codice di autorizzazione per la compilazione della denuncia UniEmens (**CA 7B**) e le istruzioni per l'esposizione delle informazioni relative alla sospensione o alla riduzione di orario che deve avvenire nel mese in cui si colloca l'evento.

Anche per le sospensioni o riduzioni relative a periodi pregressi a maggio 2019 (da **aprile 2016 ad aprile 2019**) i datori di lavoro richiedenti o i loro consulenti/intermediari sono tenuti ad utilizzare la c.d. “**gestione ticket**” ma, per i periodi relativi ai trattamenti di sostegno al reddito riferiti a domande:

- **già autorizzate al 30 aprile 2019**, ovvero
- **presentate** al Fondo entro il **30 aprile 2019** ed in corso di autorizzazione

il codice identificativo – Ticket sarà fornito dall'Istituto sia alle aziende interessate che al comitato amministratore del Fondo. Il ticket comunicato dall'Inps dovrà essere utilizzato per la presentazione delle variazioni ai flussi UniEmens precedentemente presentati da parte delle aziende.

Si rimanda al testo della circolare Inps per le istruzioni.

(Fonti: circolare Inps n. 53 del 12 aprile 2019)

